



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

CODICE ETICO PER GLI APPALTI PRESSO IL COMUNE DI RIVOLI

adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.01.2008

PARTE PRIMA

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Rivoli.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Rivoli e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori, forniture e servizi.

2. Dovere di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Rivoli e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

3. Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge n. 287 del 10.10.1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13.10.1990, n. 240.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - tacita connivenza su un accordo illecito o una pratica concertata;
 - accordo che fissi direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. La ditta non si avvale di società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e non incorre nei divieti di cui agli artt. 2359 bis – acquisto di azioni o quote da parte di società controllate – e 2359 quinquies – sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d'appalto di lavori, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Rivoli.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale o appartenenti a parenti sino al 3° grado.

6. Doveri di segnalazione

1. La ditta segnala al Comune di Rivoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

8. Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Rivoli per tre anni.

PARTE SECONDA CODICE ETICO DEL DIPENDENTE NEGLI APPALTI COMUNALI

Parte disapplicata con l'entrata in vigore del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivoli", che sostituisce le precedenti norme qui contenute. Il Codice di comportamento è stato adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 394 del 17.12.2013 e integrato con deliberazione n. 179 del 16.06.2015.

PARTE TERZA
CODICE ETICO DELLA DITTA APPALTATRICE
NEI CONFRONTI DEI PROPRI PRESTATORI D'OPERA

9. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. La ditta o società che si aggiudica qualsiasi tipo di appalto della Città di Rivoli, deve garantire, con l'applicazione delle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro, l'incolumità e la sicurezza dei propri lavoratori o di terzi per prestazioni specifiche o temporanee.
2. La ditta o la società che si aggiudica che subentra con la formula del subappalto" a qualsiasi tipo di appalto della Città di Rivoli, deve garantire con l'applicazione delle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro, l'incolumità e la sicurezza dei propri lavoratori o di terzi per prestazioni specifiche e temporanee.

10. Sottoscrizione del Codice etico

1. La ditta o la società di cui art. 1 comma 1 appone in ultima pagina, la firma leggibile del titolare, o chi ne fa le veci, e il timbro sociale, quale condivisione e presa visione del presente Codice etico e lo allega preventivamente ai documenti necessari per la partecipazione del bando comunale.
2. La ditta o la società di cui art. 1 comma 2 appone in ultima pagina, la firma leggibile del titolare, o chi ne fa le veci, e il timbro sociale, quale condivisione e presa visione del presente Codice etico e lo presenta formalmente all'Amministrazione Comunale quale atto necessario per l'eventuale determina dirigenziale per la concessione del subappalto.

11. Inosservanze e sanzioni

1. Le violazioni del presente Codice etico devono essere comprese nei capitolati d'appalto fra le cause di decadenza del contratto senza nulla richiedere e pretendere dalla Città di Rivoli. La decadenza dovrà essere disposta con apposita determina dirigenziale.
2. Nello specifico, i contratti d'appalto dovranno prevedere che: "il verificarsi di infortuni gravissimi , quali infortuni singoli e collettivi con lesioni permanenti o mortali, con manifesta e provata responsabilità da parte della Ditta o società appaltatrice, comporta in modo immediato, previa apposita determina dirigenziale, la decadenza dell'appalto, senza nulla richiedere o pretendere dalla Città di Rivoli"

Timbro, data e firma leggibile

S.p.A. BARBERO
PIETRO S.p.A.